Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 24 agosto 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 26 *agosto* 1943
registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1943
registro Africa italiana n. 6, *foglio n.* 425.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A. O.:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BERNARDI Giorgio, sottotenente della 18ª brigata coloniale. — Durante un lungo ciclo operativo conduceva, in più combattimenti, la sua mezza compagnia all'attacco. Più volte si offriva volontario per partecipare ad imprese notturne intese a sorprendere e catturare armati ribelli. Nel corso del forzamento di un torrente assaltava alla baionetta e con bombe a mano dei nemici trincerati, fugandoli ed inseguendoli per lungo tratto. Ferito gravemente al braccio continuava nell'azione sino a quando una seconda ferita lo costringeva ad abbandonare la lotta. Esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Limmù-Ennaria-Nonno, 12 febbraio-4 aprile 1938.

PACIOLLA Pasquale, tenente della 18ª brigata coloniale speciale. — Comandante di compagnia fucilieri, durante un lungo ciclo operativo conduceva in più combattimenti i suoi uomini all'attacco contro formazioni ribelli distinguendosi per perizia, slancio, aggressività e sprezzo del pericolo. Sempre contribuì al felice esito delle azioni. — Limmù-Ennaria-Nonno, 12 febbraio-4 aprile 1938.

GHEREMEDIN Tesfit, sciumbasci (40822) della 18ª brigata coloniale speciale. — In più combattimenti conduceva la sua mezza compagnia vittoriosamente guidandola all'attacco di numerose formazioni ribelli. In spedizioni ardite ed appostamenti notturni assolveva il suo compito con capacità e sprezzo del pericolo ottenendo sempre risultati che contribuivano validamente al felice esito delle operazioni. Esempio di alto sentimento del dovere, coraggio e fedeltà. — Limmù-Ennaria-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

RUSSON Manzel, muntaz (75584) della 18ª brigata coloniale speciale. — Graduato di grande coraggio, dava costante esempio di entusiasmo ed impeto in ogni circostanza. Riportava due gravi ferite combattendo nelle operazioni del novembre 1937 ed in quelle in corso. Non abbandonava il combattimento se non dopo aver sopraffatto e fugato i nemici. Esempio di valore e sprezzo del pericolo. — Limmù-Ennaria-Nonno, novembre 1937-24 maggio 1938.

MEDAGLIA DI BRONZO

BARTOLETTI Danilo, sottotenente della 18ª brigata coloniale speciale. — Comandante di mezza compagnia fucilieri, durante lungo ciclo operativo conduceva, in numerosi combattimenti ed in ardite spedizioni notturne, valorosamente il suo reparto all'attacco di formazioni ribelli ottenendo risultati vittoriosi e catturando armi e munizioni. Esempio di spirito di sacrificio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Ennaria-Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

BONETTI Camillo, sottotenente della 18ª brigata coloniale speciale. — Comandante di compagnia fucilieri, durante lungo ciclo operativo conduceva in numerosi combattimenti ed in ardite spedizioni notturne, valorosamente il suo reparto all'attacco di formazioni ribelli ottenendo risultati vittoriosi e catturando armi e munizioni. Esempio di spirito di sacrificio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Limmù-Ennaria-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

PRUNETI Bruno, capitano della 18ª brigata « Banda Giangerò ». — Comandante di banda irregolare. Durante lungo ciclo operativo sosteneva numerosi scontri ed eseguiva arditi ed efficaci rastrellamenti in regioni boscose ed impervie per catturare ribelli ed armi, contribuendo al disarmo ed alla pacificazione di una regione. Esempio di abnegazione, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo. — Regione dei Bator, 12 febbraio-24 maggio 1938.

DEL PRIMO Manlio, sottotenente della 18ª brigata coloniale speciale. — Comandante, di compagnia fucilieri, durante lungo ciclo operativo conduceva in numerosi combattimenti ed in ardite spedizioni notturne, valorosamente il suo reparto all'attacco di formazioni ribelli ottenendo risultati vittoriosi e catturando armi e munizioni. Esempio di spirito di sacrificio, coraggio e sprezzo del pericolo, — Limmù-Ennaria-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

MADDALONI Giuseppe, tenente della 18ª brigata coloniale speciale. — Comandante di compagnia fucilieri, durante lungo ciclo operativo conduceva, in numerosi combattimenti ed in ardite spedizioni notturne, valorosamente il suo reparto all'attacco di formazioni ribelli ottenendo risultati vittoriosi e catturando armi e munizioni. Esempio di spirito di sacrificio coraggio, sprezzo del pericolo. — Limmù Ennaria Nonno, 17 aprile-24 maggio 1938.

RICCI Fernando, maggiore della 18ª brigata coloniale speciale. — Aiutante di campo di brigata. Partecipava volontariamente ad ardite spedizioni notturne per sorprendere capi e armati ribelli riuscendo più volte ad infliggere perdite e catturare armi al nemico. Comandante un gruppo tattico di formazione e poi di un battaglione, in vari combattimenti conduceva vittoriosamente i suoi reparti all'attacco dimostrando calma, coraggio e serenità. — Limmù-Ennaria-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

SANGUINETTI Mario, tenente della 18ª brigata coloniale speciale. — Comandante di sezione artiglieria someggiata contribuiva, incurante del fuoco nemico, in più combattimenti, con tiro tempestivo ed efficace ad azioni vittoriose contro gruppi ribelli, facilitando sempre l'avanzata delle fanterie, dimostrando serenità e coraggio. — Limmù-Ennaria-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

ALEMU' Gulè, ascari della 18ª brigata coloniale. — In ogni scontro con ribelli dava prova di coraggio ed aggressività. Confermava in quest'ultimo ciclo operativo le sue doti di valoroso combattente. Esempio di virtù militari. — Limmù-Ennaria-Nonno, 12 febraio-24 maggio 1938.

AGOS Tuoldemedin, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti, sotto violento fuoco di fucileria, conduceva arditamente i suoi uomini all'attacco di rilevanti formazioni ribelli assolvendo il suo compito con bravura e sprezzo del pericolo. Esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-maggio 1938.

ARAIA' Afiei, sciumbasci (36319) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti, sotto violento fuoco di fucileria, conduceva arditamente i suoi uomini all'attacco di rilevanti formazioni ribelli assolvendo il suo compito con bravura e sprezzo del pericolo. Esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-maggio 1938.

ASGHEDOM Gosciù, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti, sotto violento fuoco di fucileria, conduceva arditamente i suoi uomini all'attacco di rilevanti formazioni ribelli assolvendo il suo compito con bravura e sprezzo del pericolo. Esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-maggio 1938.

BERHE' Gheremariam, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti, sotto violento fuoco di fucileria, conduceva arditamente i suoi uomini all'attacco di rilevanti formazioni ribelli assolvendo il suo compito con bravura e sprezzo del pericolo. Esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-maggio 1938.

CHEFLEIESUS Temmanu, buluc basci (58201) della 18ª brigata coloniale — Durante numerosi combattimenti, sotto violento fuoco di fucileria, conduceva arditamente i suoi uomini all'attacco di rilevanti formazioni ribelli assolvendo il suo compito con bravura e sprezzo del pericolo. Esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-maggio 1938.

FANTA' Tosamma, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti, sotto violento fuoco di fucileria, conduceva arditamente i suoi uomini all'attacco di rilevanti formazioni ribelli assolvendo il suo compito con bravura e sprezzo del pericolo. Esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-maggio 1938.

GOITOM Chiflè, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti, sotto violento fuoco di fucileria, conduceva arditamente i suoi uomini all'attacco di rilevanti formazioni ribelli assolvendo il suo compito con bravura e sprezzo del pericolo. Esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-maggio 1938.

GHEREMEDIN Ocbù, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti, sotto violento fuoco di fucileria, conduceva arditamente i suoi uomini all'attacco di rilevanti formazioni ribelli assolvendo il suo compito con bravura e sprezzo del pericolo. Esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-maggio 1938.

MOHAMED Ibrahim, sciumbasci (21782) della 18ª brigata coloniale. — Addetto alla batteria, si prodigava continuamente sulla linea dei pezzi contribuendo al perfetto funzionamento di essi durante combattimenti contro rilevanti formazioni ribelli. Esempio di calma e attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

TAIE' Soarè, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti, sotto violento fuoco di fucileria, conduceva arditamente i suoi uomini all'attacco di rilevanti formazioni ribelli assolvendo il suo compito con bravura e sprezzo del pericolo. Esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-maggio 1938.

TUOLDEBRAHA Ghidei, ascari (75515) della 18ª brigata coloniale. — In ogni scontro contro formazioni ribelli dava prova di coraggio ed aggressività. In quest'ultimo ciclo operativo confermava le sue alte virtù militari. Esempio di fedeltà e attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-14 maggio 1938.

UOLDESILASSE' Uoldebalesghi, buluc basci (50380) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti conduceva arditamente i suoi uomini all'attacco di formazioni ribelli sotto violento fuoco di fucileria, assolvendo il suo compito con bravura e sprezzo del pericolo. Esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

CROCE AL VALOR MILITARE

BERGAMINI Arturo, capitano della 18ª brigata coloniale. — Comandante di batteria someggiata contribuiva, con tiro efficace, al forzamento di un importante corso d'acqua permettendo, ai reparti impegnati di avanzare con scarse perdite. In altri combattimenti si distingueva per calma, coraggio e capacità. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

CIRIACI Dino, sottotenente della 18ª brigata coloniale. — Comandante di compagnia mitraglieri, durante lungo ciclo operativo conduceva arditamente, in più combattimenti, il suo reparto all'attacco di formazioni ribelli attraverso terreno boscoso ed accidentato. Esempio di calma, coraggio e capacità di comando. — Limmù-Ennaria-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

CORRADI Ernesto, 1° capitano della 18ª brigata coloniale. — Comandante di compagnia fucilieri, durante il lungo ciclo operativo, in più combattimenti guidava il suo reparto arditamente all'attacco di rilevanti formazioni ribelli attraverso terreno fittamente boscoso e accidentato. Esempio di coraggio e capacità di comando. — Limmù-Ennaria, 12 febbraio-24 maggio 1938.

CORBATTO Lucio, sottotenente della 18ª brigata coloniale. — Medico di battaglione, partecipava ad un lungo ciclo operativo dimostrando in vari combattimenti, calma, coraggio e serenità nell'adempimento della sua umanitaria opera di soccorso sulla linea del fuoco. In mancanza dell'aiutante maggiore del battaglione assolveva anche tale compito dimostrando spirito di sacrificio ed alto sentimento del dovere. — Limmù-Ennaria-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

RUSSO Aldo, sottotenente della 18ª brigata coloniale. — Comandante di compagnia mitraglieri, durante lungo ciclo operativo conduceva arditamente, in più combattimenti, il suo reparto all'attacco di formazioni ribelli attraverso terreno boscoso ed accidentato. — Esempio di calma coraggio e capacità di comando. — Limmù-Ennaria-Nonno, 12 febbraio 1938-24 maggio 1938.

ADGU' Agos, buluc basci (34961) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

ADGU' Andè, buluc basci (22346) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

ASFAHA' Batù, muntaz (72168) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

CALIFA' Abbagiobir, uakil della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

CERU' Tesfà, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

CHELIT Chidanè, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

EMBAIE' Uoldesillassiè, muntaz (58219) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

GEREME' Daris, buluc basci (37197) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

GHERECHIDAN Marù, muntaz (72166) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava ardi-

tamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

GHEREAMLACH Ebrò, muntaz (75601) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

IBRAHIM Mohamedzin, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

IBRAHIM Idris, muntaz della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

IDRIS Mohamed, sciumbasci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

OGBAGABIR Masien, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

OSMAN Omar, buluc basci (53196) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

SALI Ibrahim, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

TEFERRA' Uasiè, uakil della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

TESFAMARIAM Nasà, buluc basci (23469) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

UMER Bescir, ascari della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

UOLDESELLASSIE' Ifterellù, buluc basci della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

UOLDEMEDIN Ailenchiel, muntaz (77083) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

ZECARIAS Serechè, muntaz della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno 12 febbraio-24 maggio 1938.

MALUCH Sebatù, buluc basci (49490) della 18ª brigata coloniale. — Durante numerosi combattimenti si slanciava arditamente all'attacco contro forti nuclei ribelli distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Limmù-Nonno, 12 febbraio-24 maggio 1938.

BJ. — Il regio decreto 20 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1938, registro n. 23 A.I., foglio n. 180, deve essere rettificato come segue per quanto ha riferimento la data del fatto d'arme di RIZZI Vincenzo di Enrico e di Solari Angela: Abbì Addì, 22 dicembre 1935 anzichè 1936.

(3048)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1114.

Inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo egeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti di titolo legale di abilitazione, già iscritti nel ruolo egeo di cui ai decreti governatoriali 21 luglio 1937, n. 149, 23 settembre 1937, n. 182 e 12 gennaio 1943, n. 17, i quali erano in servizio alla data dell'11 maggio 1945 e abbiano insegnato nelle scuole italiane delle Isole dell'Egeo per almeno cinque anni o che, dopo un periodo di effettivo servizio in Egeo non inferiore ad un triennio, abbiano completato il quinquennio in Italia successivamente alla data di rimpatrio presso scuole amministrate dallo Stato, riportando per almeno quattro anni qualifiche non inferiori al distinto o equivalente e comunque con nessuna qualifica inferiore al buono, sono inquadrati, su domanda degli interessati, con il grado di straordinario ai posti vacanti delle corrispondenti cattedre delle scuole medie o delle scuole elementari della Repubblica.

Art. 2.

Agli insegnanti che non rientrino nelle categorie di cui al comma primo del precedente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 106.

Art. 3.

Ai fini dell'inquadramento di cui all'art. 1 del presente decreto, sono da considerarsi in servizio alla data dell'11 maggio 1945 gli insegnanti del ruolo egeo richiamati alle armi o rimpatriati d'autorità perchè congiunti di militari o, in seguito alla occupazione del Dodecanneso per fatti di guerra, deportati, internati o costretti a riparare in uno Stato estero.

Art. 4.

All'atto della promozione a ordinario, dopo il periodo di prova prescritto dalle vigenti disposizioni, in seguito all'esito favorevole di apposita ispezione, agli insegnanti inquadrati ai sensi dell'art. 1, verrà riconosciuta una anzianità nel grado di ordinario corrispondente al periodo del servizio prestato nello

scuole italiane delle Isole egee ed al servizio eventualmente prestato in seguito presso le scuole amministrate dallo Stato, limitatamente al quinquennio occorrente per usufruire della presente disposizione.

Art. 5.

Il presente decreto ha efficacia per un anno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1115.
Arruolamento e trattamento economico degli specializzati dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con il regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1940, n. 1539, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la difesa ha la facoltà di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati nell'Esercito, con ferma triennale e con successive due rafferme annuali.

I giovani ammessi a tali arruolamenti dopo aver frequentato con successo appositi corsi, vengono nominati « specializzati » ed è loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, una indennità giornaliera di specializzazione di lire centosettanta.

L'indennità predetta, che non è cumulabile con le altre indennità che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio, spetta dalla data sotto la quale sia stata riconosciuta al militare la qualifica di specializzato e per tutto il periodo di tempo per il quale il militare conservi la qualifica stessa.

Al termine della ferma triennale sarà corrisposto agli specializzati, anche se hanno raggiunto grado di sottufficiale, un premio di lire cinquemila ed al termine di ciascuna rafferma annuale un ulteriore premio di lire cinquemila.

In caso di proscioglimento di ferma disposto dopo il conferimento della nomina a specializzato, per motivi di salute o esigenze di famiglia del militare, spettano tanti trentaseiesimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della ferma.

Qualora il proscioglimento abbia luogo durante il periodo di rafferma, saranno corrisposti al militare tanti dodicesimi del premio di rafferma quanti sono i mesi di servizio da lui prestati dall'inizio della rafferma stessa.

In caso di morte del militare, le quote di cui ai due comma precedenti vengono corrisposte agli eredi ».

Art. 2.

Il Ministro per la difesa ha la facoltà di nominare specializzati, in seguito a concorso per titoli ed esami, o di confermare tali, i sottufficiali di ogni grado.

Ai sottufficiali nominati specializzati con le modalità di cui al comma precedente, compete in aggiunta agli assegni di grado, una indennità giornaliera di specializzazione di lire centosettanta.

Tale indennità che non è cumulabile con le altre indennità che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio, spetta dalla data sotto la quale sia stata riconosciuta al sottufficiale la qualifica di specializzato e per il periodo di tempo per il quale il sottufficiale conservi la qualifica stessa.

Art. 3.

Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui all'art. 138 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dall'art. 1 del presente decreto, nonchè le categorie degli specializzati per sottufficiali di cui al precedente art. 2 saranno determinate con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il numero massimo di specializzati, cui, in applicazione delle norme contenute nel presente decreto, può essere corrisposta, per l'anno finanziario 1948-1949, l'indennità giornaliera di specializzazione, è fissato in settemila unità.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 147-*bis* del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta aggiunto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1940, n. 1539, nonchè ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 74. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1948, n. 1116.

Norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, per poter conseguire, giusta il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, i benefici previsti dalle disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra, devono possedere i seguenti requisiti:

a) aver prestato servizio sui campi minati per un effettivo periodo di tempo non inferiore a 90 giorni, anche se non consecutivi;

b) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli compiuti dai dirigenti, dagli assistenti e dagli sminatori specializzati.

Il periodo minimo suddetto non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti o mutilati o invalidi per cause inerenti al servizio di bonifica dei campi minati.

Art. 2.

Ai fini della lettera *a*) dell'art. 1, il servizio prestato dal personale, di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso, alla dipendenza di proprietari, concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge, di consorzi e di ditte appaltatrici, a norma degli articoli 7 e 8 del decreto 12 aprile 1946, n. 320, sarà computato sulla base delle risultanze del « Registro del personale brevettato e dei manovali specializzati addetti ai lavori di bonifica », la cui tenuta è regolata dall'Amministrazione.

Per il personale stesso, dipendente dall'Amministrazione militare, il computo del servizio sarà fatto sulla base delle risultanze del giornale dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — TREMELLONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 71. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1117.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Sebastiano, in località Mitta del comune di Casalvecchio Siculo (Messina).

N. 1117. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, rettificato con postilla 1° gennaio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di San Sebastiano, in località Mitta del comune di Casalvecchio Siculo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1118.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto, in località Lugana del comune di Peschiera del Garda (Verona).

N. 1118. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 12 maggio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Benedetto, in località Lugana del comune di Peschiera del Garda (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1119.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in frazione Altessano del comune di Venaria (Torino).

N. 1119. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino in data 25 novembre 1946, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in frazione Altessano del comune di Venaria (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1120.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto Donati-Polinelli », con sede in Castellina Santa Maria del comune di Soragna (Parma).

N. 1120. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto Donati-Polinelli », con sede in Castellina Santa Maria del comune di Soragna (Parma), viene autorizzato l'ente stesso ad accettare il legato disposto a suo favore da Costantina Donati vedova Polinelli, consistente in alcuni immobili complessivamente valutati L. 705.000 e viene, altresì, approvato lo statuto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 aprile 1947, n. 1880.

Approvazione dello statuto dell'Istituto italiano per l'Africa.

N. 1880. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, l'Istituto coloniale italiano assume la nuova denominazione di Istituto italiano per l'Africa, del quale si riconosce la personalità giuridica e si approva il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1948.

Nomina del dott. Donato Menichella a Governatore della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482;

Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nell'adunanza del 7 agosto 1948, ha nominato Governatore della Banca stessa il dott. Donato Menichella;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Donato Menichella a Governatore della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1948
Registro Presidenza n. 18, *foglio n.* 188. — FERRARI
(3858)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 7 maggio 1948, riguardante il divieto alla ditta « S.A.L.C.A. » - Società Alpina Lavorazione Cioccolato Affini, con sede in Torino, ad ampliare il proprio impianto dolciario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211 e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1948, con il quale alla ditta « S.A.L.C.A. » Società Alpina Lavorazione Cioccolato Affini di Giovanni Ravinetto, con sede in Torino, è stato vietato ampliare il proprio impianto dolciario sito in detta località;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 7 maggio 1948, che vieta alla ditta « S.A.L.C.A. » Società Alpina Lavorazione Cioccolato Affini di Giovanni Ravinetto, con sede in Torino, di ampliare il proprio impianto dolciario sito in detta località.

Roma, addì 12 agosto 1948

(3836) *Il Ministro*: LOMBARDO

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 28 aprile 1948, riguardante il divieto alla ditta « A.L.G.A. » di Giuseppe Zerbini, con sede in Bologna, ad ampliare il proprio impianto dolciario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211 e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1948, con il quale alla ditta « A.L.G.A. » di Giuseppe Zerbini, con sede in Bologna è stato vietato di ampliare il proprio impianto dolciario;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 28 aprile 1948 che vieta alla ditta « A.L.G.A. » di Giuseppe Zerbini, con sede in Bologna, di ampliare il proprio impianto dolciario.

Roma, addì 12 agosto 1948

(3834) *Il Ministro*: LOMBARDO

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 25 febbraio 1948, riguardante il divieto alla ditta « Prometal », Società per azioni con sede in Bassano del Grappa, ad allestire un nuovo impianto per produzioni metallurgiche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211 e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1948, con il quale alla ditta « Prometal », Società per azioni con sede in Bassano del Grappa, è stato vietato allestire un nuovo impianto per produzioni metallurgiche (corpi cavi con e senza fondo ed accessori per cicli);

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 25 febbraio 1948 che vieta alla ditta « Prometal », Società per azioni con sede in Bassano del Grappa, di allestire un nuovo impianto per produzioni metallurgiche (corpi cavi con e senza fondo ed accessori per cicli).

Roma, addì 12 agosto 1948

(3835) *Il Ministro*: LOMBARDO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito da parte dell'Australia, dello Strumento di ratifica al Trattato di Pace con l'Italia

Con riferimento ai comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio e n. 142 del 21 giugno 1948, riguardanti gli Stati che hanno depositato lo Strumento di ratifica al Trattato di Pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947 o vi hanno aderito, si porta a conoscenza la seguente aggiunta:

Ratifica:
Australia, 9 luglio 1948.

(3816)

Accordi tra l'Italia e la Grecia rimessi in vigore

Con scambi di note effettuati ad Atene tra la Legazione d'Italia ed il Ministero degli affari esteri ellenico in data 20 maggio 1948, sono stati rimessi in vigore tra l'Italia e la Grecia i seguenti Accordi:

1) Convenzione di estradizione - Atene 5-17 novembre 1877;
2) Dichiarazione per modificare l'art. 13 della Convenzione di estradizione Atene 29 marzo 1905;
3) Convenzione consolare Atene 15-27 novembre 1880;
4) Scambio di Note per la concessione reciproca della franchigia doganale ai membri delle missioni diplomatiche ed ai Consoli di carriera dei due Paesi, Roma 11-28 maggio 1928;
5) Accordo per l'esecuzione reciproca dell'imposta sul reddito di alcuni profitti provenienti da imprese di trasporti marittimi Atene 15 gennaio 1932;
6) Accordo mediante scambio di Note, per la franchigia doganale del materiale di propaganda turistico Atene 11 luglio 1938.

(3817)

Concessioni di exequatur

In data 21 luglio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Zuffo Giovanni, Console onorario della Repubblica Dominicana a Messina.

(3745)

In data 21 luglio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mariano Miceli, Console onorario del Portogallo a Napoli.

(3746)

In data 21 luglio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Vittorio Bagna, Console onorario del Portogallo a Torino.

(3747)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Olgiate Comasco, Solbiate Comasco, Albiolo e Faloppio (Como)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Como, compresa nei comuni di Olgiate Comasco, Solbiate Comasco, Albiolo e Faloppio, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Olgiate Comasco-Solbiate Comasco, frazione Somaino; strada comunale da Somaino ad Albiolo, Cimitero di Uggiate, Faloppio e Olgiate.

(3764)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Serravalle e Monteveglio (Bologna)

I fondi siti nei comuni di Serravalle e Monteveglio (Bologna), della estensione di ettari 934 circa, delimitati dai sottoindicati confini, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord: strada comunale Castello di Serravalle-Bazzano;
ad est: strada comunale di S. Brizio, strada comunale Savigno-Castello di Serravalle;
a sud: strada vicinale delle Costarelle;
ad ovest: strada comunale di Roncola, strada comunale di Tiola, torrente Ghiaie di monte Ombraro.

(3765)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Govone (Cuneo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 200 circa, compresa nel comune di Govone, delimitata dai seguenti confini:

concentrico comune di Govone; strada provinciale Alba-Asti; strada comunale delle Chiavi; strada comunale S. Rocco, concentrico comune di Govone.

(3766)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casalgrasso (Cuneo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 290 circa, compresa nel comune di Casalgrasso, delimitata dai seguenti confini:

ad est: torrente Maira;
a nord: strada provinciale Casalgrasso-Carmagnola;
ad ovest: strada vecchia di Carmagnola e strada provinciale Casalgrasso-Racconigi;
a sud: strada campestre dipartentesi dalla citata provinciale per Racconigi, fino al torrente Maira.

(3767)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Boiano (Campobasso)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, della estensione di ettari 622 circa, compresa nel comune di Boiano, delimitata dai seguenti confini:

tratturo, dal punto d'incontro col fosso di Spina al punto d'incontro della strada comunale proveniente da Colle Pignataro; strada comunale Ciecagna; torrente Ravone; strada comunale Fonte dei Patrizi e fosso di S. Vito.

(3768)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 8 novembre 1947, il notaio dottor Giordano Salvatore fu Domenico è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Catanzaro.

Roma, addì 9 agosto 1948

(3855) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'articolo 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	5902	Cagnola Teresa fu Pietro moglie di Marchetti Gino, domiciliata a Palermo, vincolata	260 —
Cons. 3,50 % (1906)	552471	Come sopra, dom. a Pisa (vincolata)	175 —
Rendita 5 %	151336	Fragiacomo Pasquale di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sapri (Salerno)	600 —
Id.	145769	Come sopra	250 —
Id.	145264	Come sopra	200 —
Id.	52265	Ninfa Ravone Emma fu Giuseppe, moglie di Debenedetti Giuseppe fu Isaia, dom. a Torino	2.690 —
Id.	52266	Ninfa Ravone Emma fu Giuseppe, moglie di Debenedetti Giuseppe fu Isaia, dom. a Torino	1.200 —
P. R. 3,50 % (1934)	183775 (solo nuda proprietà)	Pettigiani Antonio fu Emanuele, dom. a Condove (Torino), con usufrutto a Revalor Luigia fu Bartolomeo ved. di Pettigiani Alessio, dom. a San Giorgio di Susa	245 —
Cons. 3,50 %	806111 (c. s.)	Pettigiani Felice di Antonio, dom. a Condove (Torino), con usufrutto, come sopra	231 —
P. R. 3,50 % (1934)	523127	Ricci Nicola fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Anzalone Carolina ved. Ricci, dom. a Secondigliano (Napoli)	332,50
Id.	166508	Cusano Achille, Giuseppe e Clorinda fu Pellegrino, minori sotto la patria potestà della madre De Cicco Mariantonia fu Raffaele ved. di Cusano Pellegrino, dom. a Paupisi (Benevento)	2.191 —
Id.	290003	Amodio Massimo fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Greco Lydia, dom. a Napoli	1.613,50
Id.	101014	Bocci Aristide di Alfredo, dom. a Ficano (Macerata)	14 —
Id.	357225	Di Francesca Angelo di Santo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cefalù (Palermo)	80,50
Id.	429071 (solo nuda proprietà)	Consolandi Fiorina o Fiorinda fu Giovanni, moglie di Gorziglia Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto a Bertorello Clementina	3.034,50
Id.	523278 (nuda proprietà)	Castellano Luigia fu Francesco, nubile, dom. a Palermo, con usufrutto a Fiorito Emilia fu Antonino	262,50
Id.	523279 (c. s.)	Castellano Bianca, ecc., come sopra	262,50
Id.	523280 (c. s.)	Castellano Laura, ecc., come sopra	262,50
Id.	497600	Asilo infantile di Bruno (Alessandria)	21 —
Rendita 5 %	79297	Asilo infantile « Lovisolo » di Bruno (Alessandria)	250 —
Id.	79299	Come sopra	50 —
Id.	79300	Come sopra	50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	79303	Asilo infantile « Lovisolo » di Bruno (Alessandria)	25 —
Id.	79304	Come sopra	120 —
Id.	79307	Come sopra	25 —
Id.	79308	Come sopra	250 —
Cons. 3,50 % (1906)	822072	Come sopra	42 —
Id.	821722	Come sopra	52,50
Id.	821724	Come sopra	290,50
Cons. 3,50 % (1906)	822071	Come sopra	70 —
Id. (1902)	41787	Come sopra	31,50
Cons. 4,50 %	57344	Come sopra	141 —
P. R. 3,50 % (1934)	220725	Paulucci Maria Concetta fu Alessandro, nubile, dom. a Roma	819 —
Id.	523126	Ricci Antonio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Anzalone Carolina ved. Ricci, dom. a Secondigliano (Napoli)	332,50
Id.	386242	Comunanza agraria di Villa Arato, in Montefortino (Ascoli Piceno)	199,50
Id.	68039	Rosica Carlotta fu Giuseppe, moglie di Luca De Lucia fu Michele, dom. in Santa Maria a Vico (Caserta)	175 —
Id.	357266	Come sopra	38,50
Id.	186100	Dispenza Concetta di Francesco moglie di Rizzo Francesco, dom. in Aidone (Caltanissetta), vincolata	241,50
Cons. 3,50 % (1906)	628306	Malvezzi Campeggi Luigi fu Alfonso, dom. in Lazzaro di Savena (Bologna), vincolata	94,50
Id.	513597 (solo nuda proprietà)	Romussi Maria Ernesta di Angelo, moglie di Bassi Ernesto di Giuseppe, domiciliata in Bassignana (Alessandria), con usufrutto a Massala Rosa fu Marco	140 —
Id.	832294	Fondazione « Di Vittore Achille », amministrato dal comandante del 29° Reggimento fanteria Pisa	770 —
Id.	507702	Fondazione « Generale Gentilucci Umberto » 38° Reggimento fanteria in Alba (Cuneo)	350 —
Id.	648142	Fondazione « Oro », con sede in Roma presso l'Ispettorato delle truppe di montagna	35 —
P. R. 3,50 % (1934)	271857	Fondazione « Lincoln Nodari » in Exilles (Torino)	1.438,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 3 aprile 1948

Il direttore generale: De Liguoro

(1728)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ferr. 3 %	29486	375 —	Paolini Ida di *Eugenio Paolo*, moglie di Soave Giovanni-Carlo, dom. in Roma.	Paolini Ida di *Paolo-Eugenio*, ecc, come contro.
Id.	29859	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	31236	255 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	31237	225 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	55417	1.250 —	Fantini *Maria* fu Carlo, moglie di Supparo Luigi, dom. in Torino.	Fantini *Edvige Maria* fu Carlo, ecc. come contro.
Id.	55418	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	55419	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	55420	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	60688	225 —	Pallavicino Barberina fu Rodolfo, nubile, dom. in Genova.	Pallavicino Barberina fu Rodolfo, nubile, *interdetta sotto la tutela di Morione Angelo fu Giambattista*, dom. a Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	212510	584,50	Oreni *Maria Giuseppina* fu Filippo, moglie di Osculati Francesco detto Franco, dom. a Monza (Milano), vincolata.	Oreni *Giuseppina Maria* fu Filippo, ecc., come contro.
Id.	399759	31,50	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Todaro Cecilia* fu Sebastiano e sotto la curatela speciale di Barbera Paolo fu Santi, dom. in Nizza di Sicilia (Messina).	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Totaro Sicilia* fu Sebastiano, ecc, come contro.
Id.	250664	56 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	250665	7 —	Barbera Rosaria, Maria-Giuseppa e Santi fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre *Todaro Cecilia* fu Sebastiano, ecc., come sopra.	Barbera Rosaria, Maria Giuseppa e Santi fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre *Totaro Sicilia* fu Sebastiano, ecc., come sopra.
Id.	369323	2.030 —	Buscaglia Eugenia Giovanna di *Eugenio*, moglie di Bazuro Andrea, dom. a Genova, vincolata.	Buscaglia Eugenia Giovanna di *Tommaso Eugenio*, ecc., come contro.
Redimibile 5 %	7673	295 —	Polverini *Rendo* di Rinaldo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto ad Antinori Adolfo fu Augusto, dom. ad Ancona.	Polverini *Renzo* di Rinaldo, ecc., come contro.
Ferr. 3 % Adriatiche Mediterranee e Sicule	2741	75 —	Moro Giovanni-Battista fu Giovanni-Battista, minore sotto la patria potestà della madre Bonino *Aurora* fu Paolo Adolfo, dom. a Genova, con usufrutto a detta Bonino vedova di Moro Giovanni Battista.	Moro Giovanni-Battista fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Bonino *Ida-Clotilde-Aurora-Maria* fu Paolo Adolfo, dom. a Genova, con usufrutto a detta Bonino vedova di Moro Giovanni Battista.
Id.	13332	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13333	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28879	75 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	30382	300 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Ferr. 3 % Adriatiche Mediterranee e Sicule	32333	60 —	Moro Giovanni Battista fu Giovanni Battista, con usufrutto a Bonino *Aurora* fu Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni-Battista, dom. a Genova.	Moro Giovanni-Battista fu Giovanni Battista, con usufrutto a Bonino *Ida-Clotilde Aurora-Maria* fu Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista, dom. a Genova.
Id.	32334	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	17843	4.240 —	Becker *Cristoforo* fu *Edoardo*, dom. in Genova, ipotecato.	Becker *Giovan Cristoforo* fu *Odoardo*, dom. in Genova, ipotecato.
B. T. N. 5 % (1950) Serie I	1673	Cap. nom. 95.000	*Costa* Luigi fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Sorbo Maddalena fu Francesco, dom. in Piedimonte d'Alife.	*Gosta* Luigi fu Enrico, minore, ecc., come contro.
Id. Serie 29	72	Cap. nom. 20.000	Molteni *Bianca* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Gerli Giovanna* fu Santo ved. Molteni.	Molteni *Annarosa Bianca* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Guli Matilde Giovanna* fu Santo ved. Molteni.
Id. Serie 24	100	5.500	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 27	117	2.500	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	338671	1.102,50	Moro Giovanni Battista fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Bonino *Aurora* ved. Moro, dom. a Genova, con usufrutto a Bonino *Aurora* di Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista.	Moro Giovanni Battista fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Bonino *Ida Clotilde Aurora Maria* vedova Moro, dom. a Genova, con usufrutto a Bonino *Ida Clotilde Aurora Maria* di Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista.
Id.	342098	934,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11710	385 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	569273	105 —	Bonino *Aurora* fu Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista fu Tomaso, dom. a Genova.	Bonino *Ida Clotilde Aurora Maria* fu Paolo Adolfo vedova di Moro Giovanni Battista fu Tomaso, dom. a Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	20126	1.057 —	*Ainardi Ida* fu Giacinto vedova di Coppi Giacomo, dom. a Torino.	*Ainardi Luigia Ida* fu Giacinto, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 luglio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3638)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione delle Casse comunali di credito agrario di Tuscania, Acquapendente, Castiglione in Teverina e di Orte (Viterbo).

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Tuscania, Acquapendente, Castiglione in Teverina e di Orte (Viterbo) non possono utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione delle Casse comunali di credito agrario di Tuscania, Acquapendente, Castiglione in Teverina e di Orte (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti Enti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1948

Il vice direttore generale della Banca d'Italia
FORMENTINI

(3807)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 25 novembre 1946, n. 38216, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giovanni Velasco, vice prefetto.

Componenti:
dott. Valerio Cavalli, medico provinciale;
prof. dott. Carlo Pampanini, docente di clinica ostetrica-ginecologica e primario ostetrico dell'ospedale civile di Alessandria;
prof. dott. Antonio Salvini, docente di clinica ostetrica ginecologica;
Teresa Crivelli, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Luigi Guerrieri.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 agosto 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3727)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Disposizioni concernenti la presentazione di titoli relativi alla valutazione del servizio di insegnante elementare e medio per i concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti i decreti Ministeriali 4 luglio 1947, registrati alla Corte dei conti l'11 luglio 1947, pubblicati nei supplementi numeri 1 e 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 14 luglio 1947, con i quali furono banditi i concorsi per titoli e per titoli ed esami, ordinari e riservati a reduci e categorie similari, a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 1948, relativo alla valutazione del servizio di insegnante elementare e medio per i concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Decreta:

Ai candidati ai concorsi per titoli e per titoli ed esami a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, banditi con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947, i quali abbiano prestato servizio, di ruolo e non di ruolo, nelle scuole elementari dello Stato, o negli istituti o scuole di istruzione media od elementare, cui sia stato concesso il riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami — limitatamente per quanto riguarda l'insegnamento elementare, agli anni di servizio prestati dopo il compimento del 22° anno di età e fino ad un massimo di dieci anni — è consentita, qualora non lo avessero già fatto, la presentazione di documenti comprovanti la prestazione del servizio predetto, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1948
Registro Pubblica istruzione n. 29, *foglio n.* 124. — D'ELIA

(3857)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per titoli a venticinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e revoca di precedente concorso.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvidenze a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti: la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 ed il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; i quali estendendo agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-1943, nonchè agli invalidi ai reduci ed agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione nazionale le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, normalizzante la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte circa la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visti il regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonchè il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, recante modificazioni ai ruoli organici predetti;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 (art. 8), riguardante l'esenzione dal possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi, nonchè altre provvidenze a favore dello stesso personale;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che reca norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947 n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, con il quale è stato determinato l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 maggio 1942, numero 8122/203, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1942 al registro n. 9, foglio n. 212, con il quale venne indetto un concorso a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuto che il detto concorso fu bandito per la metà dei venti posti allora disponibili, in quanto gli altri dieci posti, in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, vennero riservati ai chiamati alle armi, per i concorsi da indire dopo la cessazione della guerra;

Ritenuto che per l'avvenuta sospensione a tempo indeterminato di tutti i concorsi già autorizzati, ma non espletati, ed a seguito degli eventi bellici successivi, il concorso suddetto deve essere ora revocato;

Che essendosi nel frattempo, verificate altre otto vacanze nel ruolo del personale subalterno, i posti disponibili nel ruolo stesso all'atto di andata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, erano aumentati al numero di ventotto;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 624, con il quale è stata protratta al 15 aprile 1948 la scadenza di validità del beneficio concesso, per l'ammissione a concorsi riservati, ai chiamati alle armi durante il periodo della guerra 1940-1943 ed agli assimilati, già prevista dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, al limite massimo di un anno dalla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 8, terzo capoverso, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, un terzo dei posti, che alla data medesima, risultavano disponibili nei ruoli del personale subalterno, deve riservarsi in favore del personale non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo nel quale vengono disposte le assunzioni;

Considerato altresì che, agli effetti della precedente disposizione, dei ventotto posti come sopra vacanti vanno ritenuti disponibili tutti e soltanto i venticinque posti per la cui copertura esiste apposita autorizzazione ad indire pubblici concorsi, e ciò perchè al riguardo non può ritenersi operante alcun'altra riserva dato che è già scaduto il termine utili (15 aprile 1948) concesso dalla legge per bandire concorsi riservati ai reduci;

Vista la lettera n. 76869/12106 in data 8 novembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando di taluni concorsi per ricoprire posti vacanti nei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il concorso per titoli indetto con il decreto Ministeriale 30 maggio 1942, n. 8122/203, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 18 giugno 1942 per dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

E' indetto un nuovo concorso per titoli a 25 (venticinque) posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Un terzo del citato numero di posti è riservato al personale non di ruolo che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo del personale subalterno di questo Ispettorato generale.

Sono ritenute valide, agli effetti della partecipazione al presente concorso le domande già presentate dagli aspiranti ai dieci posti di cui al concorso come sopra revocato, purchè le stesse risultino presentate in tempo utile e siano state riconosciute regolari e non in contrasto con le norme del presente decreto, e purchè ciascuna domanda venga integrata da una dichiarazione (in carta bollata da L. 32) con la quale l'interessato manifesti il proprio intendimento di confermare per il nuovo concorso la domanda a suo tempo presentata per partecipare al concorso revocato.

A corredo dell'anzidetta dichiarazione dovranno comunque riprodursi tutti quei documenti i quali, pure essendo stati uniti alla primitiva domanda, siano da rinnovare perchè scaduti di validità.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso nonchè le dichiarazioni di conferma sopraindicate, debbono essere dirette al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) debbono pervenire al Ministero stesso, esclusivamente per il tramite della posta e insieme a tutti i documenti richiesti non oltre il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, le dichiarazioni e i documenti (salve per questi ultimi le eccezioni contemplate nel presente decreto) che pervenissero dopo il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

Ciascuna domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) il certificato degli studi compiuti, da rilasciarsi dalla competente autorità scolastica, in carta bollata da L. 24 da cui risulti che il candidato ha conseguito il proscioglimento dal corso elementare superiore (5ª classe elementare);

b) l'estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 40, comprovante che il candidato alla data del presente decreto di bando ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il limite massimo di età come sopra indicato è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra oppure rivestano la qualifica di ex patrioti combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini, che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra; tale elevazione è concessa anche ai profughi dell'Africa italiana.

Il detto limite di età è elevato a 39 anni:

1) per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione nazionale, ed assimilati a favore dei quali siano stati liberati o siano in corso di liberazione, pensioni od assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 875, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valore militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

A) di due anni per gli aspiranti che risulteranno coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 45 anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del detto limite massimo di età non è richiesta agli aspiranti che sono impiegati di ruolo in servizio dello Stato, come pure al personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio comunque prestato ovvero raggiunga almeno due anni di lodevole servizio prestato con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso;

c) il certificato, in carta bollata da L. 24, di cittadinanza italiana.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata debitamente riconosciuta;

d) il certificato, in carta bollata da L. 24, rilasciato dalla autorità competente, che dimostri come l'aspirante abbia il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non sia incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato, in carta bollata da L. 24, di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio e la sua abituale residenza da almeno un anno; e nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato, in carta bollata da L. 24, d'un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio da disimpegnare presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale, ed assimilati, debbono produrre un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie del personale subalterno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60;

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro i quali hanno prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, debbono produrre, invece, copia del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

Coloro che sono stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra, debbono provare tale circostanza mediante esibizione di apposito documento dell'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato modello 69-*bis* rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'« O.N.I.G. » da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312).

Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'« O.N.I.G. ».

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, in carta bollata da L. 24, del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la presentazione della dichiarazione modello 69-*bis* rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di partigiano ex combattente può essere comprovata, in via provvisoria, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia purchè entro il termine massimo di tempo che verrà stabilito all'uopo l'interessato provveda a regolarizzare la propria qualifica preferenziale mediante altra attestazione da rilasciarsi dalla competente Commissione, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza convalidata dal prefetto.

Le anzidette attestazioni debbono essere rese su carta bollata da L. 24 ed essere debitamente legalizzate;

i) lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato non è richiesto ai celibi;

k) la fotografia recente, con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio.

Tutti i documenti debbono essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza, gli italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio attivo presso una Amministrazione statale, possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h) primo comma; purchè esibiscano una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono.

I concorrenti non impiegati di ruolo i quali si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre in luogo dei certificati di cui alle lettere c), d), e), f), h) primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 5.

Gli aspiranti che si trovino in stato di povertà — da comprovare mediante presentazione dell'apposito certificato della autorità competente — possono esimersi dal presentare in bollo i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato di buona condotta;
5) certificato penale.

E' però indispensabile che su ciascuno degli indicati documenti che possono essere prodotti in esenzione da bollo venga fatto esplicito richiamo agli estremi del certificato di povertà e alla autorità che l'ha rilasciato.

Art. 6.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati, debbono pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) senza riserve entro il termine previsto dall'art. 3 del presente decreto, e la domanda stessa non deve contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi al concorso con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo potrà essere loro fissato.

Coloro che provino di trovarsi sotto le armi o di essere residenti fuori del territorio nazionale e coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, hanno facoltà di produrre entro il termine normale, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti entro il limite di tempo che sarà determinato dall'Amministrazione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale

per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà costituita come segue:

un funzionario amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6° dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presidente;

un funzionario amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, dell'Ispettorato generale, membro;

un funzionario amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore all'8°, dell'Ispettorato generale, membro;

un funzionario di gruppo *A* o *B* di grado non inferiore al 9° dell'Ispettorato generale medesimo, segretario.

Art. 8.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti corrispondenti al giudizio complessivo che verrà emesso dalla Commissione in base ai titoli che saranno prodotti dagli interessati, tenendo presente a parità di voti i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferiti, tenendo però conto della riserva formulata al secondo capoverso dell'art. 2 a favore del personale non di ruolo nonchè dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi.

Art. 9.

I concorrenti che risulteranno idonei, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il posto di inserviente.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale della qualifica di inserviente, nonchè le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive estensioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 luglio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1948
Registro Bilancio trasporti n. 8, *foglio n.* 120. — PETRAROJA

(3737)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Vista la nota n. 18675/12106/2.16.5/1.3.1 del 12 luglio 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 5 novembre 1947 nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 settembre 1948, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1948

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1948
Registro n. 1, *foglio n.* 142

(3856)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.